



**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, ELETTRICI SPECIALI, TERMICI E TELEFONICI DI
UNIONCAMERE
CIG 9333607029**

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'appalto dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, elettrici speciali, termici e telefonici di Unioncamere, come dettagliati negli allegati 1, 2 e 3, compresa la possibilità di intervento urgente in orario serale, prefestivo e festivo, nonché la nomina a Terzo responsabile ai sensi del DPR n. 74/2013.

Nell'ambito dell'ordinaria manutenzione:

- restano a carico dell'operatore economico il materiale di consumo quale, ad esempio, lubrificanti e sbloccanti, prodotti igienizzanti per condizionatori, filtri delle UTA e dei condizionatori a perdere, guarnizioni, batterie alettate, fascette in nylon e simili;
- restano a carico della Stazione appaltante i soli costi inerenti alla sostituzione delle lampade elettriche.

E' altresì previsto un ulteriore un monte ore annuo extra manutenzione che può essere utilizzato da Unioncamere per interventi a chiamata, nell'intero periodo di esecuzione del contratto. Per tale tipologia di interventi, che comportino l'utilizzo di materiale di consumo e/o di beni necessari a riparazioni, Unioncamere riconoscerà esclusivamente il costo di tali beni debitamente documentato, previa preventiva autorizzazione e valutazione del costo medesimo con i prezzi di mercato vigenti al momento dell'intervento.

Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le attività dovranno essere eseguite presso le sedi di Unioncamere site in Roma, Piazza Sallustio n. 21 e 9, via Nerva 1 secondo quanto previsto dagli allegati 1, 2 e 3.

Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente capitolato avranno durata di 30 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione, con eventuale rinnovo per ulteriori 30 mesi agli stessi patti e condizioni. La base d'asta è calcolata ai sensi del comma 4, art. 35 del Dpr 50/2016 ed in particolare:



Voci	Importo (Euro)
Importo complessivo a <u>base d'asta</u> 30 mesi di cui Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	82.000,00 <i>(di cui circa un quinto per interventi a chiamata meramente eventuali)</i>
Opzione di rinnovo (eventuale) di cui euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	82.000 ,00 <i>(di cui circa un quinto per interventi a chiamata meramente eventuali)</i>
Importo stimato dell'appalto di cui euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	164.000,00

Monte ore complessivo per i servizi oggetto dell'affidamento

Manutenzione ordinaria per trenta mesi

Dipendente V livello: 980 ore

Dipendente III livello: 720 ore

Interventi a chiamata (per i soli servizi termici ed elettrici) per trenta mesi

Dipendente V livello: 240 ore

Dipendente III livello: 240 ore

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata pari ad ulteriori 30 mesi e l'aggiudicatario è tenuto a darvi seguito, salvo il caso della rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario, richiedendo anche l'estensione temporale della garanzia definitiva.

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente capitolato sono illustrate negli allegati 1, 2 e 3, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 5 - OBBLIGHI PER L'IMPRESA

L'impresa si impegna:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- c) ad adottare durante l'espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Unioncamere, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
- d) ad organizzare ed effettuare i lavori a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- e) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le



malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'impresa ed i propri dipendenti;

f) a portare a conoscenza del proprio personale che l'Unioncamere è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'impresa stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Unioncamere;

g) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;

h) a svolgere le funzioni di Terzo responsabile di cui al DPR. n. 74/2013 nel rigoroso rispetto della vigente disciplina in materia.

ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n 50 del 18/04/2016, è individuato nella stessa persona del Responsabile unico del Procedimento.

ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria (esecutore) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore della fornitura, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 9 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità, dovranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 10 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione definendo il nuovo termine contrattuale.

ART. 11 - L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica al fine di accertarne la regolare esecuzione delle attività rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.



L'impresa è tenuta a presentare mensilmente una relazione circa le attività svolte nel periodo, rendicontando puntualmente e distintamente le voci di cui agli allegati 1, 2 e 3, ivi incluse le ore/uomo lavorate nel medesimo periodo.

A fronte di tale relazione Unioncamere provvederà ad emettere attestazione di regolare esecuzione contenente i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 12 - PENALITÀ

In caso di irregolarità e inadempienze riscontrate dall'Amministrazione nel corso dello svolgimento del contratto e contestate dalla stessa per iscritto, a norma dell'art. 113bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Unioncamere si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'impresa, una penale giornaliera pari all'1‰ calcolato sull'ammontare netto contrattuale.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Con riferimento alle modalità di risoluzione e recesso dal contratto di rimanda all'art. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 14 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

L'esecutore è tenuto ad emettere fattura con cadenza mensile posticipata, per tutte le componenti di costo diverse dalla manutenzione a chiamata, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, previa ricezione da parte della Stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 11. Sarà oggetto di separata fatturazione lo svolgimento di servizi a chiamata.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si comunica che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: **PTD2PB**. La prestazione del servizio è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE

Il corrispettivo si intende immutabile per l'intera durata del contratto.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.



ART. 17 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/106.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 19 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti di legge secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

ART. 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

L'impresa si obbliga a mantenere inalterato il gruppo di lavoro presentato in sede di offerta tecnica per l'intera durata dell'appalto, in termini di figure professionali coinvolte e relativi livelli contrattuali. Qualsivoglia modifica in seno al gruppo di lavoro dovrà preventivamente essere approvata dalla stazione appaltante previa motivata istanza in tal senso da parte dell'aggiudicatario, corredata del CV, della formazione e dell'esperienza professionale dei potenziali sostituti.

ART. 22 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'impresa dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma.



ART. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità ed i limiti di cui al Regolamento UE 2016/679 (in allegato la relativa informativa).

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'impresa si impegna a comunicare all'Unioncamere il conto corrente bancario dedicato.